

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA "GR6"

COMITATO DI GESTIONE

VIA CORRIDONI, 11
MASSA MARITTIMA



STATUTO

STATUTO



APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 15/02/2005 DEL VERBALE N. 2

Art.1

DENOMINAZIONE E COSTITUZIONE

1. Denominazione "AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA GROSSETO 6"
2. Acronimo "A.T.C GR6"
3. Il logo rappresenta la caccia, l'ambiente e l'agricoltura. I tre elementi sono racchiusi in un cerchio e sono rappresentati dal falco, dal capriolo, dal bosco e dal grano.

Art.2

TERRITORIO E SEDE

1. Area operativa: comprensorio nord della Provincia di Grosseto.
2. Comuni compresi nel comprensorio: Civitella Paganico, Roccastrada, Montieri, Monterotondo Marittimo, Massa Marittima, Follonica, Scarlino, Gavorrano.
3. Superficie totale: ha 127.991
4. Superficie Agro-forestale (S.A.F.): ha **123.562**
5. Sede: Massa Marittima

Art.3

FINALITA'

1. L'A.T.C.GR6 ha nelle proprie finalità la gestione faunistica del territorio di competenza.
2. L'obiettivo che si prefigge è il miglioramento faunistico-ambientale programmando un esercizio venatorio sostenibile con le risorse ambientali.
3. Promuove l'educazione e l'aggiornamento dei cacciatori per raggiungere le finalità previste.

Art.4

ORGANI DELL'A.T.C.

L'A.T.C. è composto dai seguenti organi di gestione: il comitato di gestione, la presidenza e il presidente.

Art.5

IL COMITATO DI GESTIONE: COMPITI E FUNZIONAMENTO

1. Il Comitato di gestione è composto da 10 membri, di cui:
 - tre appartenenti a strutture delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio;
 - tre appartenenti alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio;
 - due appartenenti alle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio;
 - due nominati dalla Provincia, con il criterio del voto limitato.
2. I componenti del comitato di gestione sono nominati dalla Provincia e rimangono in carica per tutta la durata del piano faunistico-venatorio regionale. Il comitato viene rinnovato entro sessanta giorni dall'adozione del nuovo piano.
3. Il comitato di gestione esercita le proprie funzioni fino alla nomina ed all'insediamento del nuovo organismo.
4. Il Comitato nomina al suo interno un presidente, un vice-presidente ed un segretario, che costituiscono l'Ufficio Presidenza.
5. Il presidente presiede il Comitato e lo rappresenta istituzionalmente. Il vicepresidente sostituisce il presidente in sua assenza o per impedimento.
6. La partecipazione dei membri del comitato alle sedute dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di lavoro o delle riunioni ufficialmente convocate fa parte delle attività di gestione del Comitato, pertanto è considerata prestazione per conto dello stesso.

7. La partecipazione a convegni di interesse dell'ATC, missioni fuori sede effettuate su incarico e nell'interesse del Comitato di Gestione sono considerate presenze ad ogni effetto.
8. Per le prestazioni di cui ai commi 6 e 7 spettano ai membri del Comitato gettoni di presenza. L'entità di questi ultimi è determinata dall'Amministrazione Provinciale ed aggiornata dal Comitato stesso in conformità a quanto stabilito dalla Provincia. I gettoni di presenza non sono cumulabili per riunioni che si effettuano nell'arco della giornata e sono soggetti alle trattenute fiscali e previdenziali di legge.
9. I rimborsi spese per viaggio con il proprio mezzo per raggiungere la sede e per le trasferte sono riconosciuti in base ai costi di gestione dei mezzi di trasporto definiti annualmente dall'A.C.I. Eventuali altre spese sono rimborsate a piè di lista, dietro presentazione della documentazione relativa.
10. Nelle missioni che superano le 4 ore sono riconosciuti i rimborsi pasto e nelle missioni che superano le 8 ore è riconosciuto il pernottamento in hotel di 3^a categoria.
11. Il Comitato di Gestione al fine di tutelare la sicurezza dei propri membri può contrarre un'assicurazione antinfortunistica per attività compiute per conto dell' A.T.C.
12. Il Comitato può inoltre contrarre assicurazioni anche a copertura di eventuali danni subiti dai mezzi dei propri componenti durante le attività per conto dell'A.T.C., nonché della responsabilità civile per eventuali danni arrecati a persone o cose nell'esercizio delle proprie funzioni. Tali garanzie possono essere estese ai dipendenti e ai collaboratori coordinati o a progetto.
13. Il Comitato può, con apposita delibera che ne disciplina l'utilizzo, istituire in bilancio un Fondo rischi, quale contributo parziale per il pagamento di eventuali danni (altrimenti non risarcibili) agli automezzi personali degli appartenenti agli operatori faunistici volontari, facenti parte dei Gruppi di Operatori Volontari di Intervento Territoriale (G.O.V.I.T.), utilizzati ai fini della gestione faunistica dell'ATC.
14. Alle riunioni del comitato o a eventuali commissioni rappresentanti il comitato possono partecipare soggetti esterni, ai quali sono riconosciute solo le spese di viaggio.

Art.6

COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di gestione ha il compito di organizzare la gestione faunistica del territorio di competenza, mettendo in atto le disposizioni dettate dalle leggi sulla caccia e dalla normativa regionale e provinciale che determina il funzionamento degli A.T.C.

Art.7

RIUNIONI DEL COMITATO DI GESTIONE – CONVOCAZIONI -

1. La convocazione ordinaria del Comitato di Gestione è predisposta dal Presidente ogni volta che ne ravvisi la necessità, fissandone la data, l'ora e la sede. Di norma le riunioni hanno cadenza mensile. Eventuale convocazione straordinaria può essere richiesta da almeno tre membri.
2. Il Presidente, qualora sia possibile, invierà di norma, in allegato alle lettere di convocazione del Comitato, schematica documentazione relativa agli argomenti all'O.d.G.. Comunque la documentazione relativa all'ordine del giorno dovrà essere a disposizione dei componenti almeno **2** giorni prima dell'adunanza.
3. La convocazione del Comitato deve essere inviata tramite lettera, fax e posta elettronica ad ogni Membro almeno **5** giorni prima della data fissata. Per la verifica dei termini fa testo il timbro postale di partenza. Qualora venga richiesto dalla maggioranza dei membri le convocazioni sono inviate per raccomandata.
4. Per convocazioni urgenti è consentito l'avviso tramite telefono, telegramma o fax, purché ciò avvenga almeno 24 ore prima della data fissata.
5. Quando sussistono cause di forza maggiore, la seduta, può essere rinviata dandone tempestiva comunicazione.

Art.8
ORDINE DEL GIORNO

La definizione dell'O.d.G. spetta al Presidente del Comitato di Gestione assumendo l'O.d.G. di eventuali convocazioni straordinarie.

Art.9
VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. La seduta del Comitato è valida se è presente la maggioranza dei Membri insediati.
2. Le sedute del Comitato si tengono a porte chiuse e sono verbalizzate dal Segretario. Il verbale relativo a ciascuna riunione deve contenere il numero progressivo della seduta, le decisioni approvate, la data e le firme del Presidente e del Segretario. È compito del Segretario presentare il verbale alla seduta successiva, per la lettura e la definitiva approvazione. Ogni membro ha facoltà di richiedere l'inserimento a verbale della propria dichiarazione di voto.
3. Ad inizio seduta è consentito a tutti i componenti del comitato proporre varianti ed integrazioni all'O.d.G. qualora ritenute urgenti. Tali varianti saranno discusse se accettate dalla maggioranza dei Membri. In caso contrario le varianti saranno poste all'O.d.G. della seduta successiva.
4. Un componente è considerato assente giustificato se comunica telefonicamente o per iscritto, entro l'apertura della seduta, la motivazione dell'impossibilità a partecipare. Ciò dovrà comparire nel verbale della seduta stessa. In mancanza di tale comunicazione l'assenza sarà considerata ingiustificata.
5. Dopo tre assenze ingiustificate consecutive il Presidente segnalerà il fatto all'organizzazione di appartenenza. Qualora perduri l'assenza nelle tre sedute successive alla comunicazione, il Presidente mette all'O.d.G. la decadenza del membro stesso. Quest'ultima, se è approvata, comporta la comunicazione all'organizzazione di appartenenza, nonché la contemporanea richiesta di sostituzione alla Provincia.
6. Il componente dichiarato decaduto non è considerato insediato ai fini del raggiungimento del numero legale.

Art.10
VOTAZIONI

1. Le votazioni dei punti all'Ordine del Giorno sono effettuate di norma in forma palese, ad eccezione di votazioni riguardanti motivi particolari e aspetti personali dei singoli componenti del Comitato. A richiesta di un componente la votazione potrà essere segreta se approvata a maggioranza.
2. Le decisioni del comitato sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art.11
VERBALI DELLE SEDUTE E DELIBERAZIONI

1. Il verbale della seduta deve contenere i seguenti dati:
 - a. La data e il luogo della riunione, l'orario di inizio della seduta, l'orario di fine seduta, componenti presenti, componenti assenti, giustificati e ingiustificati
 - b. L'ordine del giorno, il riassunto degli interventi, le eventuali dichiarazioni testuali dei membri che ne facciano richiesta.
 - c. Le ratifiche delle disposizioni presidenziali.
1. Le decisioni che comportano impegni di spesa devono essere riportate nelle delibere.
2. Il verbale deve essere approvato nella seduta successiva, successivamente incollato nell'apposito registro con le pagine numerate e vidimate dal presidente e dal segretario.

Art.12

DOCUMENTAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso agli atti è consentito, oltre agli organi di controllo istituzionali, a chiunque ne abbia interesse diretto.
2. La richiesta di accesso deve essere presentata per iscritto al presidente. Sarà cura di quest'ultimo omettere tutti i riferimenti che non sono oggetto della richiesta e che possono violare la legge sulla privacy.
3. Il richiedente è tenuto a pagare il costo della riproduzione della documentazione.

Art.13

SOSPENSIONE E RINVIO DELLE SEDUTE

1. Su proposta del Presidente o della maggioranza dei componenti presenti, la seduta del Comitato può essere sospesa o rinviata. Può inoltre essere deciso il rinvio di uno o più punti all'O.d.G..

Art.14

ELEZIONI UFFICIO PRESIDENZA

Il presidente, il vicepresidente ed il segretario sono eletti in seno al comitato di gestione a scrutinio segreto.

Art.15

POTERI DEL PRESIDENTE

Il presidente rappresenta il Comitato di Gestione in qualsiasi circostanza ed ad ogni livello.

Al Presidente, che agisce con i poteri attribuiti dalla normativa, spettano le seguenti competenze:

- a) Coordina ed impartisce direttive finalizzate al buon funzionamento di tutte le attività gestionali dell'A.T.C..
- b) Convoca le sedute del comitato di gestione.
- c) Predispone il bilancio preventivo e consuntivo.
- d) Emette gli ordinativi di pagamento e d'incasso.
- e) Sovrintende e coordina la gestione finanziaria a salvaguardia degli equilibri di bilancio.
- f) Può effettuare spese fino alla concorrenza di **€ 5.000,00** annui, per ciascuna fornitura, al netto d'IVA, per casi urgenti e impreviste. Le spese superiori ad **€ 500,00**, al netto d'IVA, dovranno essere ratificate dal comitato di gestione nella seduta immediatamente successiva alla spesa.
- g) Può effettuare spese di rappresentanza fino alla concorrenza di **€ 500,00** senza autorizzazione preventiva del comitato di gestione.
- h) Gestisce il fondo cassa per le piccole spese di economato, previsto in bilancio, rendicontando periodicamente la movimentazione dei fondi.

Art.16

PERSONALE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

1. Il comitato di gestione, ai fini della gestione tecnico amministrativa dell'A.T.C., può dotarsi fino ad un massimo di due impiegati amministrativi a tempo indeterminato.
2. Per le prestazioni professionali riguardanti funzioni sia amministrative che tecnico-faunistiche, il comitato può avvalersi di persone di sua fiducia autorizzando il presidente a stipulare convenzioni. Il comitato se ne ravvisa l'opportunità può intraprendere procedure di selezione pubblica.
3. I contratti, escluso il personale a tempo indeterminato, non possono avere durata superiore a un anno rispetto al mandato del comitato di gestione.
4. La spesa per il personale dipendente e per i tecnici convenzionati non può comunque superare il 25% del bilancio complessivo dell'A.T.C.
5. Il Comitato di Gestione può stipulare convenzioni con professionisti per consulenze legali.

Art.17

PROCEDURE PER LA FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI

1. Per la fornitura di beni e servizi fino ad un importo massimo per ciascuna fornitura di € **2.500,00** annui, al netto d'IVA, il Presidente chiede il preventivo a una o più ditte di fiducia.
2. Per importi compresi tra € **2.500,00** e € **5.000,00** annui, al netto d'IVA, il presidente chiede il preventivo a più ditte di fiducia.
3. Il presidente sottopone i preventivi previsti ai precedenti commi 1 e 2 all'esame del comitato che autorizza la spesa.
4. Per le forniture di beni e servizi di importo superiore a € **5.000,00** annui, al netto d'IVA, si applicano le procedure previste dall' art.12 del T.U. approvato con D.P.G. 13/R del 25/02/2004.

Art.18

COMMISSIONI O GRUPPI DI LAVORO

1. Il Comitato per l'approfondimento e/o la gestione delle proprie problematiche, avvalendosi anche di persone esterne al Comitato stesso, può istituire Commissioni o Gruppi di lavoro.
2. Le Commissioni o Gruppi di lavoro, esclusi i casi in cui gli sono riconosciuti compiti esecutivi e di rappresentanza del comitato, hanno potere consultivo e il loro operato è finalizzato alla presentazione di proposte relative all'incarico ricevuto dal Comitato di Gestione.

Art.19

ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale, riservata ai cacciatori iscritti, ai proprietari e conduttori dei fondi inclusi nell'ATC, agli associati delle organizzazioni ambientaliste, rappresentate nel Comitato di Gestione, residenti nel comprensorio, è convocata per iniziativa del Comitato di Gestione, almeno una volta all'anno, **entro il 30 giugno**. Nella sessione viene presentato il rendiconto dell'esercizio finanziario precedente e, per l'anno in corso, vengono illustrati il bilancio preventivo finanziario ed il piano faunistico venatorio. Le assemblee generali, al fine di favorire la massima partecipazione, possono essere articolate per aree omogenee.

Art.20

BILANCIO, RENDICONTO E GESTIONE FINANZIARIA

1. La contabilità è espletata da personale amministrativo sotto il diretto controllo del Presidente, secondo lo schema di bilancio regionale mediante procedure informatizzate di tipo finanziario.
2. Ad ogni decisione del comitato che comporti una spesa deve essere assunto un impegno sull'apposito capitolo di bilancio.
3. Le decisioni di spesa superiori a € **500,00**, al netto d'IVA, devono essere deliberate dal comitato di gestione. Il numero e l'oggetto della delibera sono contenuti nel verbale della seduta. La delibera deve essere firmata dal Presidente e riportare sul frontespizio il numero del verbale, la data della seduta con la quale è stata approvata, nonché il nominativo dei membri presenti. **L'impegno di bilancio** deve contenere il numero progressivo, la descrizione dell'intervento, il numero e la data della delibera.
4. La liquidazione delle fatture è effettuata di norma entro **30** giorni dal ricevimento, dopo che il presidente, o la persona delegata, vi ha posto il visto che attesta la congruità dell'importo da pagare rispetto alla merce fornita.
5. Il pagamento dei dipendenti, dei collaboratori e dei professionisti convenzionati è effettuato entro il giorno 15 del mese successivo dietro presentazione della nota spese, fattura o notula, salvo modalità diverse previste nei contratti.
6. I contributi ai proprietari e conduttori, per l'insediamento di strutture di ambientamento nei propri fondi, sono erogati di norma entro il **15 dicembre** di ogni anno, fatto salvo termini diversi

previsti nelle convenzioni. Tale termine è valevole anche per i volontari che assistono tali strutture.

7. Il pagamento dei contributi agli agricoltori per opere di miglioramento ambientale è effettuato dopo che il tecnico incaricato ha verbalizzato il collaudo.
8. L'erogazione degli indennizzi dei danni alle produzioni agricole causati dalla selvaggina sono liquidati entro il **primo trimestre dell'anno successivo**, salvo decisioni diverse del Comitato di Gestione, che dovrà tenere conto della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
9. Il pagamento dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese ai membri del comitato è effettuato di norma **mensilmente**.
10. Le operazioni di pagamento e di incasso sono effettuate con **ordinativi di incasso e di pagamento**, tramite il servizio di cassa affidato ad un istituto bancario.
11. Il Comitato istituisce con apposita delibera il servizio economato, dotandolo di un fondo cassa mediante stanziamento in apposito capitolo di bilancio a partita di giro, reintegrabile, di volta in volta, dietro rendiconto delle spese sostenute.
12. Il fondo cassa è affidato al controllo del Presidente.

Art.21

GESTIONE FAUNISTICA

1. Per l'attuazione dei programmi faunistico-venatori il Comitato di Gestione si avvale di tecnici faunistici convenzionati. Allo stesso fine promuove inoltre ogni forma di collaborazione con le associazioni attraverso le Commissioni Consultive Territoriali ed i Gruppi Operativi di Intervento Territoriale.
2. Per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati, delle Zone Particolari di Caccia e delle Z.R.V.(art. 9 del T.U. D.P.G.R. 13/2004) il Comitato adotta appositi regolamenti.
3. Il Comitato, al fine di tutelare gli interessi generali, nei casi sanzionati dalla normativa regionale e provinciale, può non concedere l'iscrizione per una o più annate venatorie e nel contempo può richiedere il risarcimento danni ai cacciatori iscritti che, con il loro comportamento, arrechino danni alla selvaggina, alle strutture e alle cose. Tale decisione deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata motivata ed annotata su apposito registro.

Art. 22

COMMISSIONI CONSULTIVE TERRITORIALI (C.C.T.)

1. Le Commissioni Consultive Territoriali sono organizzate a livello comunale. All'interno di esse deve essere assicurata la rappresentanza paritetica dei cacciatori e degli agricoltori, nonché la presenza delle organizzazioni ambientaliste, se presenti a livello comunale. Nella composizione delle C.C.T. è previsto anche un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.
2. Le C.C.T. sono nominate dal Comitato di Gestione, su proposta delle associazioni di categoria provinciali, e restano in carica lo stesso periodo del Comitato di Gestione. I componenti possono essere sostituiti da persone indicate dalle stesse associazioni previa comunicazione all'A.T.C..
3. Ciascuna C.C.T. elegge al proprio interno un coordinatore. L'insieme dei coordinatori delle 8 C.C.T. costituisce il Comitato di Coordinamento delle C.C.T., che è l'organo con il quale il Comitato di Gestione si consulta nell'attuazione delle scelte faunistico-venatorie.
4. Il funzionamento delle Commissioni Consultive è disciplinato da apposito regolamento.

Art.23
SERVIZIO VOLONTARIO

1. Il Comitato di gestione può stipulare convenzioni con le associazioni agricole, venatorie e ambientaliste per organizzare il servizio volontario istituendo Gruppi Operativi Volontari di Intervento Territoriale (G.O.V.I.T.). I gruppi volontari sono organizzati a livello comunale e costituiscono l'organismo operativo dell' A.T.C.. Per l'iscrizione ai G.O.V.I.T. occorre inoltrare richiesta scritta all' A.T.C..
2. L'organizzazione dei G.O.V.I.T. è stabilita con apposito regolamento.

Art.24
REVISIONE DELLO STATUTO

Il presente statuto abroga il precedente, approvato in data **25/09/97 verbale N°16**.

Il Comitato di Gestione ha la facoltà di modificare in ogni momento, in apposita seduta, il presente statuto.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si richiamano le norme stabilite dal T.U. approvato con D.P.G.R. n°13/2004.

Il presente Statuto é approvato nella seduta del 15/02/2005 e entra in vigore 30 giorni dopo la data di approvazione, salvo osservazioni della Regione o della Provincia.

IL COMITATO DI GESTIONE

Massa Marittima li. 15/02/2005